

Il provvedimento delle Entrate attua il contenuto del dlgs sulle semplificazioni fiscali


Certificazione unica ampliata Compresi lavoro autonomo, provvigioni e compensi spot

DI FABRIZIO G. POGGIANI

La Certificazione Unica (CU 2015) apre ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e a taluni compensi occasionali, anche se non sono dichiarabili nell'ambito del modello 730. Tale indicazione emerge, in modo inequivocabile, dalla lettura del provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 (si veda *Italia Oggi* del 16 gennaio 2015), in attuazione delle disposizioni contenute dal dlgs 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali), che approva definitivamente il modello di Certificazione Unica (CU 2015), riferito all'anno 2014. Il punto 1.1), del citato provvedimento, infatti, dispone che il modello approvato riguarda i redditi di lavoro dipendente e quelli a esso equiparati, di cui agli articoli 49 e 50, dpr 917/1986 (Tuir). A cui si aggiungono, poi, l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 del medesimo Testo unico, i corrispettivi per contratti di appalto, soggetti alla ritenuta, di cui all'art. 25-ter, dpr 600/1973, e l'ammontare delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia e dell'attività sportiva, con indicazione, per tutti, delle ritenute operate e delle detrazioni eseguite. La Certificazione Unica deve essere

utilizzata anche per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nel 2014 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, ai fini fiscali o retributivi e deve essere consegnata ai sostituti entro il prossimo 2 marzo, giacché il 28 febbraio (termine ordinario) cade di sabato. Come indicato nel provvedimento direttoriale (punto 1.4), qualora il sostituto d'imposta abbia rilasciato al sostituito una certificazione diversa (per esempio, il Cud per cessazione del rapporto di lavoro) prima dell'approvazione del modello in commento, lo stesso dovrà emettere una nuova Certificazione Unica contenente i dati già comunicati; la detta certificazione potrà essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno in corso (2015) fino all'approvazione di un nuovo modello. Entro il prossimo 9 marzo, giacché il 7 marzo (termine ordinario) cade di sabato, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere telematicamente le dette certificazioni all'Agenzia delle entrate, ancorché le stesse riguardino tipologie reddituali per le quali non è possibile redigere il modello 730 precompilato. Al contrario, non dovranno essere inviate all'Agenzia, le certificazioni, di cui al provvedimento direttoriale del 7/01/2013, concernenti gli utili e i proventi a essi equiparati e le relative ritenute operate o le imposte sostitutive applicate e le certificazioni attestanti i redditi esenti e i redditi diversi da quelli di lavoro, rilasciate a soggetti residenti all'estero, nel caso in

cui non risulti obbligatoria l'indicazione del codice fiscale del percipiente nella detta certificazione. Con il provvedimento richiamato (15/01/2015) è stato approvato, oltre al frontespizio per la trasmissione telematica, anche in quadro «CT», con le relative istruzioni, con il quale i sostituti d'imposta devono comunicare la «sede telematica», propria o dell'intermediario, sulla quale ricevere i dati elaborati e finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e 730-4 integrativo); pertanto, il quadro deve essere compilato dai sostituti che non hanno ancora comunicato la detta sede mentre, per le variazioni, dovrà essere utilizzato il vecchio modello, quello approvato con il provvedimento del 22 febbraio 2013. Con riferimento alla disciplina sanzionatoria, l'art. 2, dlgs 175/2014 (punto 7.3 del provvedimento) prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo pari a 100 euro, senza poter applicare il cosiddetto cumulo giuridico, ai sensi dell'art. 12, dlgs 472/1997, in presenza di violazioni multiple. Nel caso di scarto dei file o delle singole certificazioni, la sanzione indicata non si rende applicabile, se il soggetto obbligato (o l'intermediario) procedono all'ulteriore invio, dei file e delle certificazioni corrette, entro il termine massimo di cinque giorni successivi al termine previsto.



I dati da attestare nella «Certificazione Unica»

Lavoro dipendente	Ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50, dpr 917/1986
Lavoro autonomo	Ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, dpr 917/1986
Provvigioni	Ammontare complessivo delle provvigioni, anche occasionali, inerenti ai rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e di procacciamento
Venditori a domicilio	Ammontare delle provvigioni derivanti dalle vendite a domicilio, di cui all'art. 19, dlgs 114/1998 soggette a ritenuta a titolo d'imposta
Contratti di appalto	Ammontare dei corrispettivi erogati per le prestazioni cui si sono rese applicabili le disposizioni, di cui all'art. 25-ter, dpr 600/1973
Indennità varie	Ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia, da funzioni notarili e per attività sportiva